

**Sintesi della decisione della Commissione**  
**del 9 luglio 2019**  
**relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo**  
**(Caso AT.40432 – Prodotti di Merchandising relativi a personaggi)**

[notificata con il numero C(2019) 5087 final]

**(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 386/08)

*Il 9 luglio 2019 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003<sup>(1)</sup> del Consiglio, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.*

## 1. INTRODUZIONE

- (1) Sanrio Company, Ltd. e le sue controllate europee Sanrio GmbH e Mister Men Limited (in appresso «Sanrio») sono destinatarie della decisione per aver violato l'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il «trattato») e l'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»).
- (2) Sanrio, che annovera Hello Kitty tra i suoi personaggi di proprietà, progetta, concede in licenza, produce e vende prodotti incentrati sullo stile artistico e culturale giapponese «kawaii». Dal 5 dicembre 2011 Sanrio è anche il licenziante per i personaggi Mister Men. Tra il 1° gennaio 2008 e il 21 dicembre 2018 Sanrio ha preso parte a un'infrazione unica e continuata che ha comportato l'attuazione e l'esecuzione all'interno del SEE di una serie di pratiche restrittive delle vendite transfrontaliere attive, passive e online di prodotti di merchandising su licenza.

## 2. DESCRIZIONE DEL CASO

### 2.1. I PRODOTTI IN ESAME

- (3) La decisione riguarda le attività di Sanrio nel suo ruolo di licenziante per i propri personaggi. Sanrio concede in licenza i propri personaggi ad altre imprese che producono e distribuiscono vari prodotti di merchandising sui quali sono apposti i personaggi su licenza. La decisione riguarda prodotti di varia natura, ad esempio articoli di cancelleria, materiale scolastico, articoli da regalo e accessori, venduti principalmente, ma non esclusivamente, per bambini.
- (4) In genere Sanrio concede in licenza i propri personaggi direttamente o tramite un agente. Indipendentemente dal sistema utilizzato per la concessione di licenze, di norma, gli accordi con il licenziatario comprendono disposizioni che disciplinano la distribuzione dei prodotti ai quali sarà applicato il diritto di proprietà intellettuale concesso in licenza. Altri elementi costantemente presenti negli accordi di merchandising di Sanrio comprendono:
  - a) campo di applicazione territoriale: di norma Sanrio concede tutte le licenze nel SEE per uno o più paesi specifici su base non esclusiva.
  - b) compensazione finanziaria a carico del licenziatario: gli accordi di licenza di Sanrio prevedono che i licenziatari corrispondano a Sanrio un determinato importo come corrispettivo per la concessione della licenza per i diritti di proprietà intellettuale.
- (5) La decisione si concentra su tali accordi di licenza e, più in generale, sui rapporti che si costruiscono sulla base di tali accordi.

<sup>(1)</sup> GUL 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GUL 68 del 6.3.2004, pag. 1).

## 2.2. PROCEDIMENTO

- (6) Nel settembre 2016 la Commissione ha effettuato ispezioni senza preavviso presso i locali di Sanrio GmbH a Milano, in Italia.
- (7) Con decisione del 14 giugno 2017, la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 773/2004 della Commissione nei confronti di Sanrio Company, Ltd. e di tutte le persone giuridiche da essa direttamente o indirettamente controllate, tra cui Sanrio GmbH. Tale avvio del procedimento mirava ad appurare se Sanrio aveva in essere accordi e/o applicava pratiche che impedivano o limitavano la vendita di prodotti di merchandising su licenza nel SEE. Il 29 maggio 2019 la Commissione ha adottato un'ulteriore decisione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento nei confronti di Mister Men Limited.
- (8) Successivamente, Sanrio ha presentato un'offerta formale di collaborazione in vista dell'adozione di una decisione ai sensi degli articoli 7 e 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio («proposta di transazione»).
- (9) Il 29 maggio 2019 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti destinata a Sanrio. L'11 giugno 2019 Sanrio ha presentato la sua risposta alla comunicazione degli addebiti.
- (10) Il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha espresso parere favorevole il 5 luglio 2019.
- (11) Il consigliere-auditore ha emesso la sua relazione finale sul caso l'8 luglio 2019.
- (12) La Commissione ha adottato la presente decisione il 9 luglio 2019.

## 2.3. SINTESI DELL'INFRAZIONE

- (13) Nell'attività di merchandising di Sanrio, è stata messa in atto una serie di pratiche restrittive delle vendite transfrontaliere attive e passive di prodotti di merchandising su licenza. Tali pratiche riguardavano tanto le vendite offline quanto quelle online di prodotti di merchandising su licenza in tutto il SEE. La decisione riguarda i seguenti tipi principali di restrizioni:
  - a)  *misure dirette restrittive delle vendite al di fuori del territorio assegnato ai licenziatari*, quali i) divieto di vendite passive al di fuori del territorio; ii) divieto di vendite attive al di fuori del territorio; iii) divieto di vendite online al di fuori del territorio; iv) obbligo di comunicare a Sanrio gli ordini per le vendite al di fuori del territorio; v) uso di requisiti linguistici per limitare le vendite al di fuori del territorio;
  - b)  *misure indirette restrittive delle vendite al di fuori del territorio da parte di licenziatari*: a volte è stata attuata anche una serie di misure come modo indiretto per incoraggiare il rispetto delle restrizioni delle vendite al di fuori del territorio. Tali misure hanno incluso lo svolgimento di audit e il mancato rinnovo di contratti.
- (14) Attraverso tale serie di pratiche, Sanrio ha limitato la capacità dei licenziatari di vendere prodotti di merchandising su licenza a livello transfrontaliero. Tale infrazione unica e continuata ha contribuito a ristabilire le divisioni tra mercati nazionali e potrebbe aver comportato una riduzione della scelta a disposizione dei consumatori e un aumento dei prezzi derivante direttamente dal minore livello di concorrenza. Tale condotta costituisce, per sua stessa natura, una restrizione della concorrenza per oggetto ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.
- (15) La decisione constata inoltre che la condotta non soddisfa le condizioni per la deroga di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato e all'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE.

## 2.4. DESTINATARI E DURATA

- (16) Sono destinatarie della presente decisione Sanrio Company, Ltd., società capogruppo del gruppo Sanrio, nonché alcune delle sue controllate attive nel settore del merchandising: Sanrio GmbH e Mister Men Limited.

- (17) La durata dell'infrazione unica e continuata coincide con il periodo dal 1° gennaio 2008 al 21 dicembre 2018, data in cui Sanrio ha inviato un'ultima serie di lettere informando i propri licenziatari in merito alla non applicabilità di qualsiasi restrizione delle vendite al di fuori del territorio contenuta nei suoi accordi.

### 2.5. MISURE CORRETTIVE E AMMENDE

- (18) La decisione constatata che Sanrio ha posto fine all'infrazione il 21 dicembre 2018 e le impone di astenersi da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto o effetto identico o simile. La Commissione ritiene inoltre che l'infrazione sia stata commessa intenzionalmente, o quantomeno per negligenza, e che sia necessario infliggere un'ammenda.

#### 2.5.1. Importo di base dell'ammenda

- (19) Ai fini del calcolo dell'ammenda, la decisione si basa sull'importo dei diritti di licenza riscossi da Sanrio durante l'ultimo anno intero in cui è stata commessa l'infrazione (2017). Il valore delle vendite si basa sui diritti di licenza ricevuti da Sanrio dai suoi licenziatari per le vendite di prodotti di merchandising su licenza nel SEE. Tali diritti di licenza (comprese le garanzie minime) rappresentano le entrate di Sanrio provenienti dalla sua attività riguardante i prodotti di merchandising su licenza e le vengono corrisposti in cambio dell'uso dei diritti di proprietà intellettuale concessi in licenza.

- (20) La restrizione delle vendite al di fuori del territorio costituisce, per sua stessa natura, una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato. Tuttavia, le restrizioni verticali sono generalmente meno dannose di quelle orizzontali. La «percentuale di gravità» è fissata all'8 % del valore delle vendite di Sanrio.

#### 2.5.2. Circostanze aggravanti o attenuanti

- (21) In questo caso non vi sono circostanze aggravanti o attenuanti.

#### 2.5.3. Dissuasione

- (22) La Commissione non applica un moltiplicatore di dissuasione in ragione del fatto che i livelli di fatturato mondiale di Sanrio non lo giustificano.

#### 2.5.4. Applicazione del massimale del 10 % del fatturato

- (23) L'ammenda calcolata non supera il 10 % del fatturato mondiale totale di Sanrio.

#### 2.5.5. Riduzione dell'ammenda in considerazione della collaborazione

- (24) In cambio della cooperazione dell'impresa, la presente decisione concede ad essa una riduzione del 40 % sull'ammenda ai sensi del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende. Sanrio, nella sua proposta di transazione, ha riconosciuto i fatti, nonché la loro qualificazione giuridica e la propria responsabilità per l'infrazione descritta. Sanrio ha mostrato interesse a cooperare in una fase precoce del procedimento, ha cooperato diligentemente durante tutto il procedimento e ha fornito prove ulteriori che hanno consentito di estendere la durata dell'infrazione.

## 3. CONCLUSIONE

- (25) Sanrio ha violato l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato e l'articolo 53 dell'accordo SEE prendendo parte a un'infrazione unica e continuata relativa a prodotti di merchandising su licenza. L'infrazione ha riguardato l'intero Spazio economico europeo ed è consistita nell'attuazione e nell'esecuzione di una serie di accordi e pratiche volti a limitare le vendite transfrontaliere di prodotti di merchandising su licenza, tanto offline quanto online.

- 
- (26) È opportuno fissare l'importo finale dell'ammenda da infliggere a Sanrio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 a 6 222 000 EUR.
- (27) Sanrio Company, Ltd. e Sanrio GmbH devono essere ritenute responsabili in solido per l'importo totale di tale ammenda, mentre Mister Men Limited deve essere ritenuta responsabile in solido soltanto per 3 993 000 EUR, ossia l'importo che riflette in maniera proporzionale la parte del periodo pertinente che inizia il 5 dicembre 2011, data in cui è stata acquisita da Sanrio Company, Ltd.
-